

Sentenza n. 117 del 20.5.2022 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 20 maggio 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Aronica; Proc. reg. c. B. D. e altri

Processo contabile - procedimento di notificazione - notificazione alle persone giuridiche - presso la sede della società - indicazione della persona fisica del rappresentante legale - non necessaria.

Art 145 c.p.c.

L'art. 145 cod. proc. civ., nel disciplinare il regime delle notificazioni alle persone giuridiche, non richiede la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente allorché la notifica è effettuata presso la sede della società.

Processo contabile - procedimento di notificazione - notificazione alle persone giuridiche - presso il domicilio del legale rappresentante - presso la sede legale - alternatività - equivalenza - sussiste.

Art. 145 c.p.c.

L'art. 145 c.p.c., vigente dal primo marzo 2006, prevede la notifica al domicilio del legale rappresentate come modalità alternativa, e non subordinata, rispetto alla notifica presso la sede legale.

Processo contabile - procedimento di notificazione - indicazioni nominative nell'atto - omissioni - nullità della notificazione - sanabile - raggiungimento dello scopo - costituzione in giudizio.

Artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c

Eventuali omissioni nominative nell'atto, pur sempre recapitato, non conducono ad alcun vizio insanabile in quanto trattasi di un'ipotesi di nullità della notificazione, la quale può essere sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 comma 3° e 160 cpc., dalla costituzione in giudizio.